

Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria) della commissione del fatto e non quello della incolpazione. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. D

In tema di prescrizione dell'azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall'art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di.... Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 82 del 1° giugno 2022

In tema di prescrizione dell'azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall'art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 82 del 1° giugno 2022